

COMUNE DI BRUNATE

PROVINCIA DI COMO

Regolamento per L'IMPIEGO DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 21.09.2021

REGOLAMENTI VOLONTARI CIVICI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento nasce dalla volontà dell'Amministrazione di porre in atto i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica e sociale nel Comune di Brunate.
2. Il presente regolamento ha funzione di strumento attuativo di tali principi con lo scopo di valorizzare l'azione del volontariato nel pieno riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, per migliorare la qualità della vita della comunità e promuovere i valori di responsabilità sociale, civile e solidaristica.

Articolo 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo sporadico o continuativo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario finale. Non può, pertanto, assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

3. Il servizio investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 3, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutaria o regolamentare.

4. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi.

Art. 3 – Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità del servizio civico volontario sono le seguenti:

a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa;

b) finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;

c) finalità di carattere culturale, ricreativo e sportivo, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e ludico/sportive.

3. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione ed alla biblioteca comunale per la realizzazione di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico comunque patrocinate dall'Amministrazione Comunale e la collaborazione con strutture comunali a valenza ricreativa e/o culturale con l'obiettivo di ampliare e/o comunque meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

4. Potranno essere svolte attività di ausilio e collaborazione con la Polizia Locale quali presidio della scuola in concomitanza del flusso di ingresso e di uscita, interventi di ausilio alla P.L. in caso di intenso traffico urbano anche in riferimento a servizi di logistica in caso di eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Brunate.

5. Sono viceversa escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

6. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha comunque piena facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari.

Art. 4 – Albo dei Volontari civici

Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da due funzionari dell'ente e da un Consigliere Comunale che potrà ruotare in base alle competenze richieste al volontario in sede di selezione.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

- a. essere maggiorenne;
- b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- c. possedere i requisiti psicofisici necessari all'espletamento del servizio per cui si propone quale volontario.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le altre eventuali norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e/o che siano in contrasto con il presente.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

